



## CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI

Identificazione modulo:  
MOD28

*ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO*  
*“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”*  
**BERNARDO BUONTALENTI**

*SEDE: VIA DE’ BRUNI N. 6- 50133 FIRENZE*  
*TEL 055462781 – FAX 055476590 – email info@buontalenti.org*  
*SUCCURSALE: VIA S. BARTOLO A CINTOIA, 19/A 50142 FIRENZE*  
*TEL 055785117 - FAX: 0557877380- e-mail: segreteria@buontalenti.org*  
*c.f. 94023690483*

Prot. n. 1394/D6d del 21 febbraio 2014

### **Contratto di prestazione d’opera professionale per PROGETTO “PERCORSI IeFP”**

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Francesca Cellai  
B. E la Prof. **MANUELA ANANIA**  
X. Le parti sopra descritte

#### PREMESSO CHE

- Visto** il DPR n.87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’art.64,c.4 del DL n.112/08, convertito con modificazioni dalla Legge 133/08, in particolare l’art.2 c.3;
- Visto** l’accordo tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 29.04.2010 riguardante il primo anno di Attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Visto** il Decreto Interministeriale 15.06.2010 che recepisce il suddetto accordo per l’avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27 c.2 D.Lgs. n.226/10
- Vista** la DGRT n.40/2011 che ha approvato l’elenco degli Istituti professionali di Stato della Toscana disponibili ad avviare i percorsi di Istruzione e formazione professionale di durata triennale di cui al Decreto Interministeriale 15.06.2010;
- Vista** la DGRT n. 69/2011 concernente l’approvazione del protocollo d’intesa tra Regione toscana e USR Toscana per la realizzazione nell’a.s. 2011-12 di percorsi di Istruzione e formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli IPS ai sensi dell’art. 12 c.3 DPR n.87/10;
- Vista** DGR 549/2011 Approvazione piano dell’offerta regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà integrativa realizzata dagli IPS per l’anno per l’anno 2011-2012”.
- Vista** la DGR 259/2012 Approvazione piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli Istituti Professionali di Stato anno scolastico 2012-2013.
- Vista** la [DGR del 29/01/2013, n. 53](#) Approvazione accordo RT e USR per la realizzazione AS 2012-2015 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime sussidiario ai sensi dell’art. 2 comma 3 DPR 15 marzo 2010 n. 87 - Dgr 217/2012 - Modifica.;
- Vista** la DGR 294/2013. Approvazione Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato a.s.f. 2013/2014;
- Visto** il Progetto presentato alla Provincia di Firenze in data 26.06.2013;
- Vista** l’approvazione con prescrizioni del progetto con AD n. 2868 del 12.08.2013 con le seguenti figure professionali:”Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti/addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti”, “ Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar/ addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande”, “Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza- Strutture Ricettive/Addetto al Servizio di Accoglienza”;
- Considerato** che l’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità presso il personale scolastico;

**Visto** che la Prof. **MANUELA ANANIA** è esperta in **Lingua INGLESE** ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell'attività di docenza nell'ambito del Progetto Percorsi leFP Indirizzo "**Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza- Strutture Ricettive/Addetto al Servizio di Accoglienza**"

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

### **Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA "B. BUONTALENTI"-VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE ;

per "esperto", si intende la Prof. **MANUELA ANANIA**

### **Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico di docenza di **INGLESE** per i partecipanti al Progetto Percorsi leFP Indirizzo "**Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza- Strutture Ricettive/Addetto al Servizio di Accoglienza**" presso le sedi dell'IPSSEOA Buontalenti di Via San Bartolo a Cintoia 19/A ubicata nel territorio del Comune di Firenze.

Alla Amministrazione è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

### **Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell'articolo precedente per un impegno orario complessivo di **15 ore nella classe 1M** secondo un calendario che sarà proposto dall'amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00 .

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.

Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dall'esperto, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

**Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata dal 27 febbraio 2014 per l'intero anno scolastico 2013/2014.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto , si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 21 febbraio 2014

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto

\_\_\_\_\_

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 1 di 3

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “BERNARDO BUONTALENTI”**

Via dei Brunni 6 – 50133 Firenze – tel. 055462781 – fax 055476590  
e-mail [segreteria@buontalenti.org](mailto:segreteria@buontalenti.org) – c.f. 94023690483

Prot. n. 4175/C29e del 28.12.2011

**Contratto di prestazione d’opera professionale per l’insegnamento di PRODUZIONE BIRRA  
ARTIGIANALE**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Brunni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E il dott./prof. **GIACOMO BOCCACCINI**

Le parti sopra descritte  
PREMESSO CHE

1. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha predisposto un progetto di integrazione curricolare per i propri alunni, all’uopo deliberando di attivare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’insegnamento di **PRODUZIONE BIRRA ARTIGIANALE**
2. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Il dott./prof. **GIACOMO BOCCACCINI** è esperto nell’area **PRODUZIONE BIRRA ARTIGIANALE** ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: **ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”-VIA DE’ BRUNNI, 6 - 50133 FIRENZE** ;

per “esperto”, si intende il dott./prof. **GIACOMO BOCCACCINI**

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico di insegnamento di **PRODUZIONE BIRRA ARTIGIANALE** per gli alunni delle classi **QUINTE** Ristorazione presso la sede dell’amministrazione ubicata nel territorio del Comune di **FIRENZE**.

Alla Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascuna classe ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell’articolo precedente per un impegno orario complessivo di **20 ore**, secondo un calendario che sarà proposto dall’amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 2 di 3

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica e con gli altri insegnanti, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

*L'esperto si impegna ad annotare puntualmente nel registro di classe le assenze, le entrate ed uscite autorizzate dall'incaricato della presidenza, ed a compilare il registro delle presenze.*

*L'esperto si impegna ad effettuare almeno una verifica scritta utilizzando uno dei seguenti strumenti: trattazione sintetica, relazione o tema.*

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica ed a compilare gli allegati previsti che gli saranno consegnati all'inizio del modulo (relazione iniziale, relazione finale, scheda valutazione docenti, scheda valutazione allievo).

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti e *previa consegna degli allegati previsti, del materiale prodotto e delle verifiche effettuate e opportunamente corrette e valutate.*


Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dal docente, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività, *nel caso in cui gli allievi partecipassero a scioperi o autogestioni le ore di lezione perse non verranno recuperate, l'esperto presente alla prima ora del mattino o pomeriggio sarà retribuito solo per la prima ora; l'amministrazione scolastica si impegna ad avvisare gli esperti previsti nelle ore successive almeno un'ora prima dell'inizio della lezione.*

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 3 di 3

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 11.04.2012 e termine al 08.06.2012.

*L'Amministrazione scolastica ha il diritto di recedere dal contratto qualora la partecipazione degli allievi dovesse diminuire del 50%.*

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 28.12.2011

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto



**CONTRATTO PER FORNITORI DI  
SERVIZI**

Identificazione modulo:  
**MOD28**

*ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
"SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA"*  
**BERNARDO BUONTALENTI**

*SEDE: VIA DE' BRUNI N. 6- 50133 FIRENZE  
TEL 055462781 – FAX 055476590 – email [info@buontalenti.org](mailto:info@buontalenti.org)  
SUCCURSALE: VIA S. BARTOLO A CINTOIA, 19/A 50142 FIRENZE  
TEL 055785117 - FAX: 0557877380- e-mail: [segreteria@buontalenti.org](mailto:segreteria@buontalenti.org)  
c.f. 94023690483*

Prot. n. 1394/D6d del 21 febbraio 2014

**Contratto di prestazione d'opera professionale per PROGETTO "PERCORSI IeFP"**

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via de' Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Francesca Cellai  
B. E la Prof. **MICHELA BOTTAI**  
X. Le parti sopra descritte

**PREMESSO CHE**

- Visto** il DPR n.87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64,c.4 del DL n.112/08, convertito con modificazioni dalla Legge 133/08, in particolare l'art.2 c.3;
- Visto** l'accordo tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 29.04.2010 riguardante il primo anno di Attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Visto** il Decreto Interministeriale 15.06.2010 che recepisce il suddetto accordo per l'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27 c.2 D.Lgs. n.226/10
- Vista** la DGRT n.40/2011 che ha approvato l'elenco degli Istituti professionali di Stato della Toscana disponibili ad avviare i percorsi di Istruzione e formazione professionale di durata triennale di cui al Decreto Interministeriale 15.06.2010;
- Vista** la DGRT n. 69/2011 concernente l'approvazione del protocollo d'intesa tra Regione toscana e USR Toscana per la realizzazione nell'a.s. 2011-12 di percorsi di Istruzione e formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli IPS ai sensi dell'art. 12 c.3 DPR n.87/10;
- Vista** DGR 549/2011 Approvazione piano dell'offerta regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà integrativa realizzata dagli IPS per l'anno per l'anno 2011-2012".
- Vista** la DGR 259/2012 Approvazione piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli Istituti Professionali di Stato anno scolastico 2012-2013.
- Vista** la [DGR del 29/01/2013, n. 53](#) Approvazione accordo RT e USR per la realizzazione AS 2012-2015 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime sussidiario ai sensi dell'art. 2 comma 3 DPR 15 marzo 2010 n. 87 - Dgr 217/2012 - Modifica.;
- Vista** la DGR 294/2013. Approvazione Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato a.s.f. 2013/2014;
- Visto** il Progetto presentato alla Provincia di Firenze in data 26.06.2013;
- Vista** l'approvazione con prescrizioni del progetto con AD n. 2868 del 12.08.2013 con le seguenti figure professionali:"Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti/addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti", " Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar/ addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande", "Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza- Strutture Ricettive/Addetto al Servizio di Accoglienza";
- Considerato** che l'Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità presso il personale scolastico;

**Visto** che la Prof. **MICHELA BOTTAI** è esperta in **Lingua INGLESE** ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell'attività di docenza nell'ambito del Progetto Percorsi leFP Indirizzo "**Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza- Strutture Ricettive/Addetto al Servizio di Accoglienza**"

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

### **Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA "B. BUONTALENTI"-VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE ;

per "esperto", si intende la Prof. **MICHELA BOTTAI**

### **Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico di docenza di **INGLESE** per i partecipanti al Progetto Percorsi leFP Indirizzo "**Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza- Strutture Ricettive/Addetto al Servizio di Accoglienza**" presso le sedi dell'IPSSEOA Buontalenti di Via dei Bruni 6 ubicata nel territorio del Comune di Firenze.

Alla Amministrazione è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

### **Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell'articolo precedente per un impegno orario complessivo di **30 ore (15 ore classe 1E - 15 ore classe 1G)** secondo un calendario che sarà proposto dall'amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00 .

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.

Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dall'esperto, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.



**Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata dal 24 febbraio 2014 per l'intero anno scolastico 2013/2014.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto , si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 21 febbraio 2014

L'Esperto


Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto

\_\_\_\_\_

	modulo di registrazione <b>CONTRATTO PER FORNITORI DI          SERVIZI</b>	Identificazione modulo: <b>MOD28</b>
---	---	--

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
 Servizi per l'Enogastronomia e l' Ospitalità Alberghiera  
**"B. BUONTALENTI"**  
 Via S. Bartolo a Cintoia 19/a 50142 FIRENZE  
 Tel 055462781 Fax 05547877380

Prot. n. 6699/F1A

Firenze, 10/10/2014

**Contratto di prestazione d'opera professionale per attività connesse al TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 9.4.2008)**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via S. Bartolo a Cintoia 19/a,  
 C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Maria  
 Francesca Cellai
- B. E l'Ing. Antonio Buffone

**PREMESSO CHE**

1. Visto l'art.32 del D.lgs n. 81 del 9.4.2008 che prevede la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione;
2. Considerato che l'Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Individuato l'Ing. Antonio Buffone quale esperto in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA "B. BUONTALENTI";

per "esperto", si intende: l'Ing. Antonio Buffone

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico per:

- Revisione annuale piano dei rischi e prevenzione incendi (sede centrale e succursale);
- Controllo e archiviazione documentazione obbligatoria secondo le disposizioni vigenti;
- Compilazione richiesta documentazione mancante Enti Locali;
- Attività di consulenza e/o collaborazione con il RSL;
- Responsabile della protezione e prevenzione.

**Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto si obbliga a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti c.c.

**Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

**Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto un compenso totale di Euro 3.500,00 + IVA. Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità previa presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti:

- Quanto al 50% al termine dei primi 6 mesi di attività;
- Quanto al 50% alla conclusione delle attività.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

**Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.09.2014 al 31.08.2015.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto , si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 10.10.2014

L'Esperto  
Ing. Antonio Buffone

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

---

---

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 1 di 3

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “BERNARDO BUONTALENTI”**

Via dei Brunni 6 – 50133 Firenze – tel. 055462781 – fax 055476590  
e-mail [segreteria@buontalenti.org](mailto:segreteria@buontalenti.org) – c.f. 94023690483

Prot. n. 4174/C29e del 28.12.2011

**Contratto di prestazione d’opera professionale per l’insegnamento di LAVORAZIONE DEL  
CIOCCOLATO**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Brunni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E il dott./prof. **STEFANO DONATI**

Le parti sopra descritte  
PREMESSO CHE

1. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha predisposto un progetto di integrazione curricolare per i propri alunni, all’uopo deliberando di attivare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’insegnamento di **LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO**
2. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Il dott./prof. **STEFANO DONATI** è esperto nell’area **LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO** ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: **ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”-VIA DE’ BRUNNI, 6 - 50133 FIRENZE** ;

per “esperto”, si intende il dott./prof. **STEFANO DONATI**

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico di insegnamento di **LAVORAZIONE DEL CIOCCOLATO** per gli alunni delle classi **QUINTE** Ristorazione presso la sede dell’amministrazione ubicata nel territorio del Comune di **FIRENZE**.

Alla Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascuna classe ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell’articolo precedente per un impegno orario complessivo di **15 ore**, secondo un calendario che sarà proposto dall’amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l’esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 2 di 3

caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica e con gli altri insegnanti, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

*L'esperto si impegna ad annotare puntualmente nel registro di classe le assenze, le entrate ed uscite autorizzate dall'incaricato della presidenza, ed a compilare il registro delle presenze.*

*L'esperto si impegna ad effettuare almeno una verifica scritta utilizzando uno dei seguenti strumenti: trattazione sintetica, relazione o tema.*

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica *ed a compilare gli allegati previsti che gli saranno consegnati all'inizio del modulo (relazione iniziale, relazione finale, scheda valutazione docenti, scheda valutazione allievo).*

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti *e previa consegna degli allegati previsti, del materiale prodotto e delle verifiche effettuate e opportunamente corrette e valutate.*


Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dal docente, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività, *nel caso in cui gli allievi partecipassero a scioperi o autogestioni le ore di lezione perse non verranno recuperate, l'esperto presente alla prima ora del mattino o pomeriggio sarà retribuito solo per la prima ora; l'amministrazione scolastica si impegna ad avvisare gli esperti previsti nelle ore successive almeno un'ora prima dell'inizio della lezione.*

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 29.02.2012 e termine al 04.04.2012.

*L'Amministrazione scolastica ha il diritto di recedere dal contratto qualora la partecipazione degli allievi dovesse diminuire del 50%.*

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 28.12.2011

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto

	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>	Identificazione modulo: MOD28
---	---	----------------------------------

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E  
OSPITALITA' ALBERGHIERA "B. BUONTALENTI"**  
**VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE**  
**TELEFONO 055462781 FAX 055476590**  
**e-mail: info@buontalenti.org**

Prot. n. 5196/dc6

**Contratto di formazione del personale dell'Istituto alle metodologie della qualità**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via de' Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa Maria Francesca Cellai
- B. E Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze
- CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
 per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "B. BUONTALENTI"- via de' Bruni, 6 - 50133 Firenze;

- C. per "esperto", si intende Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze, nella persona del Dott. Nicola Iannelli

**Art. 2 – Oggetto**

Vista la necessità di formare il personale dell'Istituto (dirigenti, resp. di area, resp. della qualità, personale operativo ecc. ) alle metodologie della qualità in relazione alla nuova norma ISO 9001:2008 l'istituzione scolastica affida all'esperto l'incarico di formazione del personale suddetto nella metodologia del Sistema Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008.

**Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto svolgerà l'incarico nei locali del IPSSAR Buontalenti nell'anno scolastico 2013/2014 per 30 ore di formazione del personale dell'Istituto sui seguenti temi:

- la nuova norma ISO 9001:2008;
- Gestione dei progetti formativi secondo le metodologie della qualità;
- Applicazione delle procedure operative alle attività dell'Istituto;
- Analisi e gestione dei reclami e gestione delle non conformità e azioni correttive;
- Definizione degli obiettivi annuali della qualità e dei piani di miglioramento;
- Sistema di accreditamento emanato dalla Regione Toscana e relativi indicatori di efficienza ed efficacia.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga al rispetto del regolamento d'istituto, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per l'incarico svolto sarà corrisposto all'esperto il compenso di € 1.800,00 (esente IVA) + 4% c.n.p.i.a., incluso le spese e le attività di back-office (elaborazione documentazione, verbali, fogli firma, rapporti delle verifiche ispettive, ecc.).

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- Periodicamente verrà emessa notula professionale con la rendicontazione delle giornate di formazione effettuate.

#### **Art. 6– Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza dal 04.10.2013 e termine al 30.06.2014.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 7 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

#### **Art. 9 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 9 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 04.10.2013


L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

---

---



	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 1 di 3

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “BERNARDO BUONTALENTI”**

Via dei Bruni 6 – 50133 Firenze – tel. 055462781 – fax 055476590  
e-mail [segreteria@buontalenti.org](mailto:segreteria@buontalenti.org) – c.f. 94023690483

Prot. n. 3875/C29e del 14.12.2011

**Contratto di prestazione d’opera professionale per l’insegnamento di HACCP**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E il dott./prof. **LAURA GALLIGANI**

Le parti sopra descritte  
PREMESSO CHE

1. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha predisposto un progetto di integrazione curricolare per i propri alunni, all’uopo deliberando di attivare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’insegnamento di **HACCP**
2. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Il dott./prof. **LAURA GALLIGANI** è esperto nell’area HACCP ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: **ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”-VIA DE’ BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE** ;  
per “esperto”, si intende il dott./prof. **LAURA GALLIGANI**

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico di insegnamento di HACCP per gli alunni delle classi **QUARTE** presso la sede dell’amministrazione ubicata nel territorio del Comune di **FIRENZE**.

Alla Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascuna classe ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell’articolo precedente per un impegno orario complessivo di **40 ore**, secondo un calendario che sarà proposto dall’amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l’esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell’istituzione scolastica

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 2 di 3

e con gli altri insegnanti, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

*L'esperto si impegna ad annotare puntualmente nel registro di classe le assenze, le entrate ed uscite autorizzate dall'incaricato della presidenza, ed a compilare il registro delle presenze.*

*L'esperto si impegna ad effettuare almeno una verifica scritta utilizzando uno dei seguenti strumenti: trattazione sintetica, relazione o tema.*

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica ed a compilare gli allegati previsti che gli saranno consegnati all'inizio del modulo (relazione iniziale, relazione finale, scheda valutazione docenti, scheda valutazione allievo).

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00 + IVA

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti e *previa consegna degli allegati previsti, del materiale prodotto e delle verifiche effettuate e opportunamente corrette e valutate.*


Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dal docente, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività, *nel caso in cui gli allievi partecipassero a scioperi o autogestioni le ore di lezione perse non verranno recuperate, l'esperto presente alla prima ora del mattino o pomeriggio sarà retribuito solo per la prima ora; l'amministrazione scolastica si impegna ad avvisare gli esperti previsti nelle ore successive almeno un'ora prima dell'inizio della lezione.*

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 19.12.2011 e termine al 02.04.2012.

*L'Amministrazione scolastica ha il diritto di recedere dal contratto qualora la partecipazione degli allievi dovesse diminuire del 50%.*

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 14 dicembre 2011

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto



**CONTRATTO PER FORNITORI DI  
SERVIZI**

Identificazione modulo:  
MOD28

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE "B. BUONTALENTI"  
VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE  
TELEFONO 055462781 FAX 055476590  
e-mail: info@buontalenti.org**

Prot. n. 3764/C30

**Contratto di formazione del personale dell'Istituto alle metodologie della qualità**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via de' Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa Maria Francesca Cellai
- B. E Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "B. BUONTALENTI"- via de' Bruni, 6 - 50133 Firenze;

- C. per "esperto", si intende Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze, nella persona del Dott. Nicola Iannelli

**Art. 2 – Oggetto**

Vista la necessità di formare il personale dell'Istituto (dirigenti, resp. di area, resp. della qualità, personale operativo ecc. ) alle metodologie della qualità in relazione alla nuova norma ISO 9001:2008 l'istituzione scolastica affida all'esperto l'incarico di formazione del personale suddetto nella metodologia del Sistema Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008.

**Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto svolgerà l'incarico nei locali del IPSSAR Buontalenti nell'anno scolastico 2012/2013 per 30 ore di formazione del personale dell'Istituto sui seguenti temi:

- ◆ la nuova norma ISO 9001:2008;
- ◆ Gestione dei progetti formativi secondo le metodologie della qualità;
- ◆ Applicazione delle procedure operative alle attività dell'Istituto;
- ◆ Analisi e gestione dei reclami e gestione delle non conformità e azioni correttive;
- ◆ Definizione degli obiettivi annuali della qualità e dei piani di miglioramento;
- ◆ Sistema di accreditamento emanato dalla Regione Toscana e relativi indicatori di efficienza ed efficacia.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga al rispetto del regolamento d'istituto, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per l'incarico svolto sarà corrisposto all'esperto il compenso di € 1.800,00 (esente IVA) + 4% c.n.p.i.a., incluso le spese e le attività di back-office (elaborazione documentazione, verbali, fogli firma, rapporti delle verifiche ispettive, ecc.).

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- ♦ Periodicamente verrà emessa notula professionale con la rendicontazione delle giornate di formazione effettuate.

#### **Art. 6– Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza dal 01.10.2012 e termine al 30.06.2013.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 7 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

#### **Art. 9 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 9 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 16.10.2012

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

---

---



## CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI

Identificazione modulo:  
MOD28

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO  
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera  
**"B. BUONTALENTI"**  
Via di San Bartolo a Cintoia 19/a - 50142 FIRENZE  
Tel 055462781 Fax 05547877380

Prot. n. 6697/D6A

Firenze, 10/10/2014

### **Contratto di formazione del personale dell'Istituto alle metodologie della qualità**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze Via di San Bartolo a Cintoia 19/a, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Dott.ssa Maria Francesca Cellai
- B. E Studio Iannelli Consulenza e Formazione nella persona del Dott. Nicola Iannelli

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

##### **Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "B. BUONTALENTI";  
per "esperto", si intende: Studio Iannelli Consulenza e Formazione nella persona del Dott. Nicola Iannelli

##### **Art. 2 – Oggetto**

Vista la necessità di formare il personale dell'Istituto (dirigenti, resp. di area, resp. della qualità, personale operativo ecc. ) alle metodologie della qualità in relazione alla nuova norma ISO 9001:2008 l'istituzione scolastica affida all'esperto l'incarico di formazione del personale suddetto nella metodologia del Sistema Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008.

##### **Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto svolgerà l'incarico nei locali del IPSSAR Buontalenti nell'anno scolastico 2014/2015 per 30 ore di formazione del personale dell'Istituto sui seguenti temi:

- la nuova norma ISO 9001:2008;
- Gestione dei progetti formativi secondo le metodologie della qualità;
- Applicazione delle procedure operative alle attività dell'Istituto;
- Analisi e gestione dei reclami e gestione delle non conformità e azioni correttive;
- Definizione degli obiettivi annuali della qualità e dei piani di miglioramento;
- Sistema di accreditamento emanato dalla Regione Toscana e relativi indicatori di efficienza ed efficacia.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga al rispetto del regolamento d'istituto, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per l'incarico svolto sarà corrisposto all'esperto il compenso di € 1.800,00 (esente IVA) + 4% c.n.p.i.a., incluso le spese e le attività di back-office (elaborazione documentazione, verbali, fogli firma, rapporti delle verifiche ispettive, ecc.).

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- Periodicamente verrà emessa notula professionale con la rendicontazione delle giornate di formazione effettuate.

#### **Art. 6– Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza dal 01.10.2014 e termine al 30.06.2015.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 7 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

#### **Art. 9 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 9 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 10.10.2014

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

---

---

	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>	Identificazione modulo: MOD28
---	---	----------------------------------

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”  
VIA DE’ BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE  
TELEFONO 055462781 FAX 055476590  
e-mail: info@buontalenti.org**

Prot. n. 3763/C30

**Contratto di consulenza per il mantenimento della certificazione di qualità secondo la Norma  
ISO 9001:2008 e per la gestione dell’Audit dell’ATI Saforet**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Francesca Cellai
- B. E Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze
- CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “B. BUONTALENTI”- via de’ Bruni, 6 - 50133 Firenze;

per “esperto”, si intende Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze, nella persona del Dott. Nicola Iannelli

**Art. 2 – Oggetto**

Vista la necessità del mantenimento della certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001:2008 e dell’accreditamento regionale con le verifiche annuali previste, l’istituzione scolastica affida all’esperto l’incarico di consulenza al Responsabile della Qualità nella gestione del Sistema Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008 e alle verifiche ispettive interne della qualità, alla direzione per la gestione del riesame annuale del sistema qualità, all’amministrazione, al responsabile monitoraggio e agli altri responsabili per la gestione del sistema e il monitoraggio annuale dei dati, finalizzato al mantenimento dei requisiti stabiliti dall’accreditamento della Regione Toscana.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto svolgerà l’incarico nei locali del IPSSAR Buontalenti per 30 ore nell’anno scolastico 2012/2013 svolgendo le seguenti attività:

- ◆ Revisione della documentazione del sistema qualità, quali organigramma, mansionario, politica della qualità, manuale qualità, procedure, modulistica in conformità alla nuova ISO 9001:2008;
- ◆ Risoluzione delle non conformità e osservazioni segnalate dall’Ente di certificazione;
- ◆ Effettuazione delle periodiche verifiche ispettive interne della qualità, preliminari alla visita annuale dell’Ente di certificazione;
- ◆ Preparazione della visita ispettiva annuale dell’Ente di certificazione e assistenza alla realizzazione dell’audit;
- ◆ Assistenza nei rapporti con Saforet/Regione Toscana e la relativa documentazione;



◆ Supporto al personale nella revisione dei documenti di qualità e nell'aggiornamento delle Procedure/Manuale qualità/Allegati;

◆ Assistenza continuativa via telefono, fax, e-mail.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga al rispetto del regolamento d'istituto, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per l'incarico svolto sarà corrisposto all'esperto il compenso di € 52,00 per n. 30 ore per un totale di € 1.560,00 + IVA + 4% c.n.p.i.a., incluso spese e attività di back-office (elaborazione documentazione, verbali, rapporti delle verifiche ispettive, ecc.)

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

periodicamente con emissione di notula professionale con la rendicontazione delle giornate di consulenza effettuate. Rilascio di fattura al pagamento.

#### **Art. 6– Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza dal 01.10.2012 e termine al 30.06.2013.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 7 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

#### **Art. 9 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 9 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 16.10.2012

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>	Identificazione modulo: MOD28
---	---	----------------------------------

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO**  
**Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera**  
**"B. BUONTALENTI"**  
 Via di San Bartolo a Cintoia 19/a - 50142 FIRENZE  
 Tel 055462781 Fax 05547877380

Prot. n. 6696/D6A

Firenze, 10/10/2014

**Contratto di consulenza per il mantenimento della certificazione di qualità secondo la Norma  
ISO 9001:2008 e per la gestione dell'Audit dell'ATI Saforet**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze Via di San Bartolo a Cintoia 19/a  
C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Francesca Cellai
- B. E Studio Iannelli Consulenza e Formazione nella persona del Dott. Nicola Iannelli

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
 per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "B. BUONTALENTI";  
 per "esperto", si intende: Studio Iannelli Consulenza e Formazione nella persona del Dott. Nicola Iannelli

**Art. 2 – Oggetto**

Vista la necessità del mantenimento della certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001:2008 e dell'accreditamento regionale con le verifiche annuali previste, l'istituzione scolastica affida all'esperto l'incarico di consulenza al Responsabile della Qualità nella gestione del Sistema Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008 e alle verifiche ispettive interne della qualità, alla direzione per la gestione del riesame annuale del sistema qualità, all'amministrazione, al responsabile monitoraggio e agli altri responsabili per la gestione del sistema e il monitoraggio annuale dei dati, finalizzato al mantenimento dei requisiti stabiliti dall'accreditamento della Regione Toscana.

**Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto svolgerà l'incarico nei locali del IPSSAR Buontalenti per 30 ore nell'anno scolastico 2014/2015 svolgendo le seguenti attività:

- Revisione della documentazione del sistema qualità, quali organigramma, mansionario, politica della qualità, manuale qualità, procedure, modulistica in conformità alla nuova ISO 9001:2008;
- Risoluzione delle non conformità e osservazioni segnalate dall'Ente di certificazione;
- Effettuazione delle periodiche verifiche ispettive interne della qualità, preliminari alla visita annuale dell'Ente di certificazione;
- Preparazione della visita ispettiva annuale dell'Ente di certificazione e assistenza alla realizzazione dell'audit;
- Assistenza nei rapporti con Saforet/Regione Toscana e la relativa documentazione;

- Supporto al personale nella revisione dei documenti di qualità e nell'aggiornamento delle Procedure/Manuale qualità/Allegati;
- Assistenza continuativa via telefono, fax, e-mail.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga al rispetto del regolamento d'istituto, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per l'incarico svolto sarà corrisposto all'esperto il compenso di € 52,00 per n. 30 ore per un totale di € 1.560,00 + IVA + 4% c.n.p.i.a., incluso spese e attività di back-office (elaborazione documentazione, verbali, rapporti delle verifiche ispettive, ecc.)

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:  
periodicamente con emissione di notula professionale con la rendicontazione delle giornate di consulenza effettuate. Rilascio di fattura al pagamento.

#### **Art. 6– Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza dal 10.10.2014 e termine al 30.06.2015.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 7 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

#### **Art. 9 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 9 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 10.10.2014

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>	Identificazione modulo: MOD28
---	---	----------------------------------

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE "B. BUONTALENTI"**  
**VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE**  
**TELEFONO 055462781 FAX 055476590**  
**e-mail: segreteria@buontalenti.org**

Prot. n. 3371/C30

**Contratto di formazione del personale dell'Istituto alle metodologie della qualità**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via de' Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze, Partita IVA 01196630626 nella persona del Dott. Nicola Iannelli

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

- per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "B. BUONTALENTI"- via de' Bruni, 6 - 50133 Firenze;
- C. per "esperto", si intende Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze, nella persona del Dott. Nicola Iannelli

**Art. 2 – Oggetto**

Vista la necessità di formare il personale dell'Istituto (dirigenti, resp. di area, resp. della qualità, personale operativo ecc. ) alle metodologie della qualità in relazione alla nuova norma ISO 9001:2008 l'istituzione scolastica affida all'esperto l'incarico di formazione del personale suddetto nella metodologia del Sistema Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008.

**Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto svolgerà l'incarico nei locali del IPSSAR Buontalenti nell'anno scolastico 2011/2012 per 30 ore di formazione del personale dell'Istituto sui seguenti temi:

- la nuova norma ISO 9001:2008;
- Gestione dei progetti formativi secondo le metodologie della qualità;
- Applicazione delle procedure operative alle attività dell'Istituto;
- Analisi e gestione dei reclami e gestione delle non conformità e azioni correttive;
- Definizione degli obiettivi annuali della qualità e dei piani di miglioramento;
- Sistema di accreditamento emanato dalla Regione Toscana e relativi indicatori di efficienza ed efficacia.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga al rispetto del regolamento d'istituto, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per l'incarico svolto sarà corrisposto all'esperto il compenso di € 1.800,00 (esente IVA) + 4% c.n.p.i.a., incluso le spese e le attività di back-office (elaborazione documentazione, verbali, fogli firma, rapporti delle verifiche ispettive, ecc.).

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- Periodicamente verrà emessa notula professionale con la rendicontazione delle giornate di formazione effettuate.

#### **Art. 6– Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza dal 01.10.2011 e termine al 30.06.2012.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 7 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

#### **Art. 9 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C. Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 9 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 7.11.2011

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

---

---

	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>	Identificazione modulo: MOD28
---	---	----------------------------------

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”  
VIA DE’ BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE  
TELEFONO 055462781 FAX 055476590  
e-mail: segreteria@buontalenti.org**

Prot. n. 3372/C30

**Contratto di consulenza per il mantenimento della certificazione di qualità secondo la Norma  
ISO 9001:2008 e per la gestione dell’Audit dell’ATI Saforet**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico Prof. Mauro Cherubini
- B. E Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze, partita IVA 01196630626 nella persona del Dott. Nicola Iannelli

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
 per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “B. BUONTALENTI”- via de’ Bruni, 6 - 50133 Firenze;  
 per “esperto”, si intende Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze, nella persona del Dott. Nicola Iannelli

**Art. 2 – Oggetto**

Vista la necessità del mantenimento della certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001:2008 e dell’accreditamento regionale con le verifiche annuali previste, l’istituzione scolastica affida all’esperto l’incarico di consulenza al Responsabile della Qualità nella gestione del Sistema Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008 e alle verifiche ispettive interne della qualità, alla direzione per la gestione del riesame annuale del sistema qualità, all’amministrazione, al responsabile monitoraggio e agli altri responsabili per la gestione del sistema e il monitoraggio annuale dei dati, finalizzato al mantenimento dei requisiti stabiliti dall’accreditamento della Regione Toscana.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto svolgerà l’incarico nei locali del IPSSAR Buontalenti per 30 ore nell’anno scolastico 2011/2012 svolgendo le seguenti attività:

- Revisione della documentazione del sistema qualità, quali organigramma, mansionario, politica della qualità, manuale qualità, procedure, modulistica in conformità alla nuova ISO 9001:2008;
- Risoluzione delle non conformità e osservazioni segnalate dall’Ente di certificazione;
- Effettuazione delle periodiche verifiche ispettive interne della qualità, preliminari alla visita annuale dell’Ente di certificazione;
- Preparazione della visita ispettiva annuale dell’Ente di certificazione e assistenza alla realizzazione dell’audit;

- Assistenza nei rapporti con Saforet/Regione Toscana e la relativa documentazione;
- Supporto al personale nella revisione dei documenti di qualità e nell'aggiornamento delle Procedure/Manuale qualità/Allegati;
- Assistenza continuativa via telefono, fax, e-mail.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga al rispetto del regolamento d'istituto, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per l'incarico svolto sarà corrisposto all'esperto il compenso di € 52,00 per n. 30 ore per un totale di € 1.560,00 + IVA + 4% c.n.p.i.a., incluso spese e attività di back-office (elaborazione documentazione, verbali, rapporti delle verifiche ispettive, ecc.)

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:  
periodicamente con emissione di notula professionale con la rendicontazione delle giornate di consulenza effettuate. Rilascio di fattura al pagamento.

#### **Art. 6– Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza dal 01.10.2011 e termine al 30.06.2012.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 7 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

#### **Art. 9 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 9 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 7.11.2011

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

---



---



modulo di registrazione  
**CONTRATTO PER FORNITORI DI  
SERVIZI**

Identificazione modulo:  
MOD28

**ISTITUTO PROFESSIONALE  
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE  
"B. BUONTALENTI"**

**VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE  
TELEFONO 055462781 FAX 055476590  
e-mail: segreteria@buontalenti.org**

Prot. n. 5740/C44a del 13.10.2010

**Contratto di prestazione d'opera professionale per attività connesse al TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 9.4.2008)**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via de' Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E l' Arch. Pasquale Marzullo
- C. Le parti sopra descritte

PREMESSO CHE

1. Visto l'art.32 del D.lgs n. 81 del 9.4.2008 che prevede la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione;
2. Considerato che l'Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Individuato il prof. Pasquale Marzullo quale esperto in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "B. BUONTALENTI"-VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE ;

per "esperto", si intende il prof. Pasquale Marzullo

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico per:

- Revisione annuale piano dei rischi e prevenzione incendi (sede centrale e succursale);
- Controllo e archiviazione documentazione obbligatoria secondo le disposizioni vigenti;
- Compilazione richiesta documentazione mancante Enti Locali;
- Attività di consulenza e/o collaborazione con il RSL;
- Responsabile della protezione e prevenzione.

**Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto si obbliga a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.



La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti c.c.

**Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

**Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto un compenso totale di Euro 2400,00 + IVA. Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine della prestazione, previa presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

**Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.09.2010 al 31.8.2011.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto , si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.


Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

---

---

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 1 di 3

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “BERNARDO BUONTALENTI”**

Via dei Bruni 6 – 50133 Firenze – tel. 055462781 – fax 055476590  
e-mail [segreteria@buontalenti.org](mailto:segreteria@buontalenti.org) – c.f. 94023690483

Prot. n. 4172/C29e del 28.12.2011

**Contratto di prestazione d’opera professionale per l’insegnamento di BARMAN**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E il dott./prof. **FILIPPO OTTANELLI**

Le parti sopra descritte  
PREMESSO CHE

1. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha predisposto un progetto di integrazione curricolare per i propri alunni, all’uopo deliberando di attivare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’insegnamento di **BARMAN**
2. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Il dott./prof. **FILIPPO OTTANELLI** è esperto nell’area BARMAN ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”-VIA DE’ BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE ;  
per “esperto”, si intende il dott./prof. **FILIPPO OTTANELLI**

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico di insegnamento di BARMAN per gli alunni delle classi QUINTE Ristorazione presso la sede dell’amministrazione ubicata nel territorio del Comune di FIRENZE.

Alla Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascuna classe ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell’articolo precedente per un impegno orario complessivo di **18 ore**, secondo un calendario che sarà proposto dall’amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l’esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell’istituzione scolastica

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 2 di 3

e con gli altri insegnanti, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

*L'esperto si impegna ad annotare puntualmente nel registro di classe le assenze, le entrate ed uscite autorizzate dall'incaricato della presidenza, ed a compilare il registro delle presenze.*

*L'esperto si impegna ad effettuare almeno una verifica scritta utilizzando uno dei seguenti strumenti: trattazione sintetica, relazione o tema.*

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica *ed a compilare gli allegati previsti che gli saranno consegnati all'inizio del modulo (relazione iniziale, relazione finale, scheda valutazione docenti, scheda valutazione allievo).*

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti *e previa consegna degli allegati previsti, del materiale prodotto e delle verifiche effettuate e opportunamente corrette e valutate.*

Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dal docente, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività, *nel caso in cui gli allievi partecipassero a scioperi o autogestioni le ore di lezione perse non verranno recuperate, l'esperto presente alla prima ora del mattino o pomeriggio sarà retribuito solo per la prima ora; l'amministrazione scolastica si impegna ad avvisare gli esperti previsti nelle ore successive almeno un'ora prima dell'inizio della lezione.*

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 10.01.2012 e termine al 21.02.2012.

*L'Amministrazione scolastica ha il diritto di recedere dal contratto qualora la partecipazione degli allievi dovesse diminuire del 50%.*

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.


Firenze, 28.12.2011

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 1 di 3

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “BERNARDO BUONTALENTI”**

Via dei Brunni 6 – 50133 Firenze – tel. 055462781 – fax 055476590  
e-mail [segreteria@buontalenti.org](mailto:segreteria@buontalenti.org) – c.f. 94023690483

Prot. n. 4171/C30a del 28.12.2011

**Contratto di prestazione d’opera professionale per l’insegnamento di BARMAN**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Brunni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E il dott./prof. **FILIPPO OTTANELLI**

Le parti sopra descritte  
PREMESSO CHE

1. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha previsto nel POF dell’a.s. 2011/2012 approvato dal Collegio Docenti del 25.10.2011, un Corso di **BARMAN** per la classe Terza Sala C della sede di San Bartolo a Cintoia
2. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Il dott./prof. **FILIPPO OTTANELLI** è esperto nell’area BARMAN ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”-VIA DE’ BRUNNI, 6 - 50133 FIRENZE ;  
per “esperto”, si intende il dott./prof. **FILIPPO OTTANELLI**

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico di insegnamento di BARMAN per gli alunni della classe 3 Sala C presso la sede dell’amministrazione ubicata nel territorio del Comune di FIRENZE.

Alla Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascuna classe ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell’articolo precedente per un impegno orario complessivo di **20 ore**, secondo un calendario che sarà proposto dall’amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l’esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell’istituzione scolastica

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 2 di 3

e con gli altri insegnanti, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

*L'esperto si impegna ad annotare puntualmente nel registro di classe le assenze, le entrate ed uscite autorizzate dall'incaricato della presidenza, ed a compilare il registro delle presenze.*

*L'esperto si impegna ad effettuare almeno una verifica scritta utilizzando uno dei seguenti strumenti: trattazione sintetica, relazione o tema.*

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica *ed a compilare gli allegati previsti che gli saranno consegnati all'inizio del modulo (relazione iniziale, relazione finale, scheda valutazione docenti, scheda valutazione allievo).*

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti *e previa consegna degli allegati previsti, del materiale prodotto e delle verifiche effettuate e opportunamente corrette e valutate.*

Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dal docente, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività, *nel caso in cui gli allievi partecipassero a scioperi o autogestioni le ore di lezione perse non verranno recuperate, l'esperto presente alla prima ora del mattino o pomeriggio sarà retribuito solo per la prima ora; l'amministrazione scolastica si impegna ad avvisare gli esperti previsti nelle ore successive almeno un'ora prima dell'inizio della lezione.*

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 3 di 3

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 27.01.2012 e termine al 27.02.2012.

*L'Amministrazione scolastica ha il diritto di recedere dal contratto qualora la partecipazione degli allievi dovesse diminuire del 50%.*

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 28.12.2011

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto

	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>	Identificazione modulo: MOD28
---	---	----------------------------------

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E  
OSPITALITA' ALBERGHIERA "B. BUONTALENTI"**  
**VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE**  
**TELEFONO 055462781 FAX 055476590**  
**e-mail: info@buontalenti.org**

Prot. n. 5199/d6c

**Contratto di consulenza per il mantenimento della certificazione di qualità secondo la Norma  
ISO 9001:2008 e per la gestione dell'Audit dell'ATI Saforet**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via de' Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Francesca Cellai
- B. E Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze, nella persona del Dott. Nicola Iannelli

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
 per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "B. BUONTALENTI"- via de' Bruni, 6 - 50133 Firenze;  
 per "esperto", si intende Studio Iannelli Consulenza e Formazione con sede in Firenze, nella persona del Dott. Nicola Iannelli

**Art. 2 – Oggetto**

Vista la necessità del mantenimento della certificazione di qualità secondo le norme ISO 9001:2008 e dell'accreditamento regionale con le verifiche annuali previste, l'istituzione scolastica affida all'esperto l'incarico di consulenza al Responsabile della Qualità nella gestione del Sistema Qualità secondo la Norma ISO 9001:2008 e alle verifiche ispettive interne della qualità, alla direzione per la gestione del riesame annuale del sistema qualità, all'amministrazione, al responsabile monitoraggio e agli altri responsabili per la gestione del sistema e il monitoraggio annuale dei dati, finalizzato al mantenimento dei requisiti stabiliti dall'accreditamento della Regione Toscana.

**Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto svolgerà l'incarico nei locali del IPSSAR Buontalenti per 30 ore nell'anno scolastico 2013/2014 svolgendo le seguenti attività:

- Revisione della documentazione del sistema qualità, quali organigramma, mansionario, politica della qualità, manuale qualità, procedure, modulistica in conformità alla nuova ISO 9001:2008;
- Risoluzione delle non conformità e osservazioni segnalate dall'Ente di certificazione;
- Effettuazione delle periodiche verifiche ispettive interne della qualità, preliminari alla visita annuale dell'Ente di certificazione;
- Preparazione della visita ispettiva annuale dell'Ente di certificazione e assistenza alla realizzazione dell'audit;



- Assistenza nei rapporti con Saforet/Regione Toscana e la relativa documentazione;
- Supporto al personale nella revisione dei documenti di qualità e nell'aggiornamento delle Procedure/Manuale qualità/Allegati;
- Assistenza continuativa via telefono, fax, e-mail.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga al rispetto del regolamento d'istituto, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per l'incarico svolto sarà corrisposto all'esperto il compenso di € 52,00 per n. 30 ore per un totale di € 1.560,00 + IVA + 4% c.n.p.i.a., incluso spese e attività di back-office (elaborazione documentazione, verbali, rapporti delle verifiche ispettive, ecc.)

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:  
periodicamente con emissione di notula professionale con la rendicontazione delle giornate di consulenza effettuate. Rilascio di fattura al pagamento.

#### **Art. 6– Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto è relativo all'anno scolastico in corso, con decorrenza dal 04.10.2013 e termine al 30.06.2014.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 7 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

#### **Art. 8 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

#### **Art. 9 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 9 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 04.10.2013

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

	modulo di registrazione <b>CONTRATTO PER FORNITORI DI          SERVIZI</b>	Identificazione modulo: MOD28
---	---	----------------------------------

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E  
 OSPITALITA' ALBERGHIERA "B. BUONTALENTI"**  
**VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE**  
**TELEFONO 055462781 FAX 055476590**  
**e-mail: info@buontalenti.org**

Prot. n. 5201/d6c

**Contratto di prestazione d'opera professionale per attività connesse al TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 9.4.2008)**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via de' Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Maria Francesca Cellai
- B. E l'Ing. Antonio Buffone
- C. Le parti sopra descritte

PREMESSO CHE

1. Visto l'art.32 del D.lgs n. 81 del 9.4.2008 che prevede la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione;
2. Considerato che l'Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Individuato l'Ing. Antonio Buffone quale esperto in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
 per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "B. BUONTALENTI"-VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE ;  
 per "esperto", si intende l'Ing. Antonio Buffone

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico per:

- Revisione annuale piano dei rischi e prevenzione incendi (sede centrale e succursale);
- Controllo e archiviazione documentazione obbligatoria secondo le disposizioni vigenti;
- Compilazione richiesta documentazione mancante Enti Locali;
- Attività di consulenza e/o collaborazione con il RSL;
- Responsabile della protezione e prevenzione.

**Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto si obbliga a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto un compenso totale di Euro 3.500,00 + IVA. Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità previa presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti:

- Quanto al 50% al termine dei primi 6 mesi di attività;
- Quanto al 50% alla conclusione delle attività.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

#### **Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha decorrenza dal 04.10.2013 al 31.08.2014.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

#### **Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

#### **Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

#### **Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto , si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

#### **Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 04.10.2013

L'Esperto  
Ing. Antonio Buffone

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

	modulo di registrazione <b>CONTRATTO PER FORNITORI DI          SERVIZI</b>	Identificazione modulo: <b>MOD28</b>
---	---	---

**ISTITUTO PROFESSIONALE  
 PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE  
 "B. BUONTALENTI"  
 VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE  
 TELEFONO 055462781 FAX 055476590  
 e-mail: info@buontalenti.org**

Prot. n. 3795/C44a

**Contratto di prestazione d'opera professionale per attività connesse al TU in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81 del 9.4.2008)**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via de' Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Maria Francesca Cellai
- B. E l'Ing. Antonio Buffone
- C. Le parti sopra descritte

**PREMESSO CHE**

1. Visto l'art.32 del D.lgs n. 81 del 9.4.2008 che prevede la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione;
2. Considerato che l'Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Individuato l'Ing. Antonio Buffone quale esperto in possesso dei titoli culturali e professionali richiesti per lo svolgimento di tale attività.

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "B. BUONTALENTI"-VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE ;

per "esperto", si intende l'Ing. Antonio Buffone

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico per:

- ◆ Revisione annuale piano dei rischi e prevenzione incendi (sede centrale e succursale);
- ◆ Controllo e archiviazione documentazione obbligatoria secondo le disposizioni vigenti;
- ◆ Compilazione richiesta documentazione mancante Enti Locali;
- ◆ Attività di consulenza e/o collaborazione con il RSL;
- ◆ Responsabile della protezione e prevenzione.

**Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto si obbliga a partecipare agli incontri che l'amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2222 e seguenti c.c.

**Art. 4 – Responsabilità**

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

**Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto un compenso totale di Euro 3.500,00 + IVA. Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto secondo le seguenti modalità previa presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti:

- ◆ Quanto al 50% al termine dei primi 6 mesi di attività;
- ◆ Quanto al 50% alla conclusione delle attività.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

**Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha decorrenza dal 01.09.2012 al 31.08.2013.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto , si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

Firenze, 17.10.2012

L'Esperto  
Ing. Antonio Buffone

---

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

---

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 1 di 3

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “BERNARDO BUONTALENTI”**

Via dei Brunni 6 – 50133 Firenze – tel. 055462781 – fax 055476590  
e-mail [segreteria@buontalenti.org](mailto:segreteria@buontalenti.org) – c.f. 94023690483

Prot. n. 4173/C29e del 28.12.2011

**Contratto di prestazione d’opera professionale per l’insegnamento di INTAGLIO FRUTTA E  
VERDURA**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Brunni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E il dott./prof. **GIUSEPPE SABATINO**

Le parti sopra descritte  
PREMESSO CHE

1. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha predisposto un progetto di integrazione curricolare per i propri alunni, all’uopo deliberando di attivare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’insegnamento di **INTAGLIO FRUTTA E VERDURA**
2. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Il dott./prof. **GIUSEPPE SABATINO** è esperto nell’area **INTAGLIO FRUTTA E VERDURA** ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: **ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”-VIA DE’ BRUNNI, 6 - 50133 FIRENZE** ;

per “esperto”, si intende il dott./prof. **GIUSEPPE SABATINO**

**Art. 2 – Oggetto**


Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico di insegnamento di **INTAGLIO FRUTTA E VERDURA** per gli alunni delle classi **QUINTE** Ristorazione presso la sede dell’amministrazione ubicata nel territorio del Comune di **FIRENZE**.

Alla Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascuna classe ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell’articolo precedente per un impegno orario complessivo di **15 ore**, secondo un calendario che sarà proposto dall’amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l’esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 2 di 3

caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica e con gli altri insegnanti, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

*L'esperto si impegna ad annotare puntualmente nel registro di classe le assenze, le entrate ed uscite autorizzate dall'incaricato della presidenza, ed a compilare il registro delle presenze.*

*L'esperto si impegna ad effettuare almeno una verifica scritta utilizzando uno dei seguenti strumenti: trattazione sintetica, relazione o tema.*

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica ed a compilare gli allegati previsti che gli saranno consegnati all'inizio del modulo (relazione iniziale, relazione finale, scheda valutazione docenti, scheda valutazione allievo).

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti e *previa consegna degli allegati previsti, del materiale prodotto e delle verifiche effettuate e opportunamente corrette e valutate.*


Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dal docente, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività, *nel caso in cui gli allievi partecipassero a scioperi o autogestioni le ore di lezione perse non verranno recuperate, l'esperto presente alla prima ora del mattino o pomeriggio sarà retribuito solo per la prima ora; l'amministrazione scolastica si impegna ad avvisare gli esperti previsti nelle ore successive almeno un'ora prima dell'inizio della lezione.*

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 3 di 3

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 25.01.2012 e termine al 22.02.2012.

*L'Amministrazione scolastica ha il diritto di recedere dal contratto qualora la partecipazione degli allievi dovesse diminuire del 50%.*

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 28.12.2011


L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto



	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 1 di 3

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “BERNARDO BUONTALENTI”**

Via dei Brunni 6 – 50133 Firenze – tel. 055462781 – fax 055476590  
e-mail [segreteria@buontalenti.org](mailto:segreteria@buontalenti.org) – c.f. 94023690483

Prot. n. 1021/C29e del 23.03.2012

**Contratto di prestazione d’opera professionale per l’insegnamento di LAVORAZIONE  
ZUCCHERO**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Brunni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E il dott./prof. **GIUSEPPE SABATINO**

Le parti sopra descritte  
PREMESSO CHE

1. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha predisposto un progetto di integrazione curricolare per i propri alunni, all’uopo deliberando di attivare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’insegnamento di **LAVORAZIONE ZUCCHERO**
2. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Il dott./prof. GIUSEPPE SABATINO è esperto nell’area LAVORAZIONE ZUCCHERO ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”-VIA DE’ BRUNNI, 6 - 50133 FIRENZE ;

per “esperto”, si intende il dott./prof. GIUSEPPE SABATINO

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico di insegnamento di LAVORAZIONE ZUCCHERO per gli alunni delle classi QUINTE Ristorazione presso la sede dell’amministrazione ubicata nel territorio del Comune di FIRENZE.

Alla Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascuna classe ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell’articolo precedente per un impegno orario complessivo di **12 ore**, secondo un calendario che sarà proposto dall’amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l’esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 2 di 3

caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell'istituzione scolastica e con gli altri insegnanti, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

*L'esperto si impegna ad annotare puntualmente nel registro di classe le assenze, le entrate ed uscite autorizzate dall'incaricato della presidenza, ed a compilare il registro delle presenze.*

*L'esperto si impegna ad effettuare almeno una verifica scritta utilizzando uno dei seguenti strumenti: trattazione sintetica, relazione o tema.*

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica *ed a compilare gli allegati previsti che gli saranno consegnati all'inizio del modulo (relazione iniziale, relazione finale, scheda valutazione docenti, scheda valutazione allievo).*

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti *e previa consegna degli allegati previsti, del materiale prodotto e delle verifiche effettuate e opportunamente corrette e valutate.*


Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dal docente, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività, *nel caso in cui gli allievi partecipassero a scioperi o autogestioni le ore di lezione perse non verranno recuperate, l'esperto presente alla prima ora del mattino o pomeriggio sarà retribuito solo per la prima ora; l'amministrazione scolastica si impegna ad avvisare gli esperti previsti nelle ore successive almeno un'ora prima dell'inizio della lezione.*

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 3 di 3

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 27/03/2012 e termine al 20.05.2012.

*L'Amministrazione scolastica ha il diritto di recedere dal contratto qualora la partecipazione degli allievi dovesse diminuire del 50%.*

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 23.03.2012

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto



**CONTRATTO PER FORNITORI DI  
SERVIZI**

Identificazione modulo:  
MOD28

*ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO*  
*“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”*  
**BERNARDO BUONTALENTI**

*SEDE: VIA DE’ BRUNI N. 6- 50133 FIRENZE*  
*TEL 055462781 – FAX 055476590 – email info@buontalenti.org*  
*SUCCURSALE: VIA S. BARTOLO A CINTOIA, 19/A 50142 FIRENZE*  
*TEL 055785117 - FAX: 0557877380- e-mail: segreteria@buontalenti.org*  
*c.f. 94023690483*

Prot. n. 1470/D6d del 25 febbraio 2014

**Contratto di prestazione d’opera professionale per PROGETTO “PERCORSI IeFP”**

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Francesca Cellai  
B. E la Prof. **AMELIA SINISCALCO**  
C. Le parti sopra descritte

PREMESSO CHE

**Visto** il DPR n.87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’art.64,c.4 del DL n.112/08, convertito con modificazioni dalla Legge 133/08, in particolare l’art.2 c.3;

**Visto** l’accordo tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 29.04.2010 riguardante il primo anno di Attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

**Visto** il Decreto Interministeriale 15.06.2010 che recepisce il suddetto accordo per l’avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27 c.2 D.Lgs. n.226/10

**Vista** la DGRT n.40/2011 che ha approvato l’elenco degli Istituti professionali di Stato della Toscana disponibili ad avviare i percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale di cui al Decreto Interministeriale 15.06.2010;

**Vista** la DGRT n. 69/2011 concernente l’approvazione del protocollo d’intesa tra Regione Toscana e USR Toscana per la realizzazione nell’a.s. 2011-12 di percorsi di Istruzione e formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli IPS ai sensi dell’art. 12 c.3 DPR n.87/10;

**Vista** DGR 549/2011 Approvazione piano dell’offerta regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà integrativa realizzata dagli IPS per l’anno per l’anno 2011-2012”.

**Vista** la DGR 259/2012 Approvazione piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli Istituti Professionali di Stato anno scolastico 2012-2013.

**Vista** la [DGR del 29/01/2013, n. 53](#) Approvazione accordo RT e USR per la realizzazione AS 2012-2015 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime sussidiario ai sensi dell’art. 2 comma 3 DPR 15 marzo 2010 n. 87 - Dgr 217/2012 - Modifica.;

**Vista** la DGR 294/2013. Approvazione Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato a.s.f. 2013/2014;

**Visto** il Progetto presentato alla Provincia di Firenze in data 26.06.2013;

**Vista** l’approvazione con prescrizioni del progetto con AD n. 2868 del 12.08.2013 con le seguenti figure professionali: “Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti/addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti”, “ Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar/ addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande”, “Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza- Strutture Ricettive/Addetto al Servizio di Accoglienza”;

**Considerato** che l'Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità presso il personale scolastico;

**Visto** che la Prof. **AMELIA SINISCALCOI** è esperta in **Scienze degli Alimenti** ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell'attività di docenza nell'ambito del Progetto Percorsi leFP Indirizzo **"Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti/addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti"**

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

### Art. 1 – Terminologia

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA "B. BUONTALENTI"-VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE ;

per "esperto", si intende la Prof. **AMELIA SINISCALCO**

### Art. 2 – Oggetto

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico di docenza di **SCIENZE DEGLI ALIMENTI** per i partecipanti al Progetto Percorsi leFP Indirizzo **"Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti/addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti"** presso le sedi dell'IPSSEOA Buontalenti di Via dei Bruni 6 ubicata nel territorio del Comune di Firenze.

Alla Amministrazione è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

### Art. 3 – Obblighi dell'esperto

L'esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell'articolo precedente per un impegno orario complessivo di **48 ore (16 ore classe 1F - 16 ore classe 2B – 16 ore classe 2D)** secondo un calendario che sarà proposto dall'amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

### Art. 4 – Responsabilità

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

### Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00 .

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.

Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dall'esperto, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

**Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4.

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata dal 26 febbraio 2014 per l'intero anno scolastico 2013/2014.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 25 febbraio 2014

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto



## CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI

Identificazione modulo:  
MOD28

*ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO*  
*“SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA”*  
**BERNARDO BUONTALENTI**

*SEDE: VIA DE’ BRUNI N. 6- 50133 FIRENZE*  
*TEL 055462781 – FAX 055476590 – email info@buontalenti.org*  
*SUCCURSALE: VIA S. BARTOLO A CINTOIA, 19/A 50142 FIRENZE*  
*TEL 055785117 - FAX: 0557877380- e-mail: segreteria@buontalenti.org*  
*c.f. 94023690483*

Prot. n. 1470/D6d del 25 febbraio 2014

### **Contratto di prestazione d’opera professionale per PROGETTO “PERCORSI IeFP”**

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Brunni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof.ssa Maria Francesca Cellai  
B. E la Prof. **AMELIA SINISCALCO**  
C. Le parti sopra descritte

#### PREMESSO CHE

- Visto** il DPR n.87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’art.64,c.4 del DL n.112/08, convertito con modificazioni dalla Legge 133/08, in particolare l’art.2 c.3;
- Visto** l’accordo tra il MIUR, il Ministero del Lavoro e Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 29.04.2010 riguardante il primo anno di Attuazione 2010-11 dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- Visto** il Decreto Interministeriale 15.06.2010 che recepisce il suddetto accordo per l’avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’art. 27 c.2 D.Lgs. n.226/10
- Vista** la DGRT n.40/2011 che ha approvato l’elenco degli Istituti professionali di Stato della Toscana disponibili ad avviare i percorsi di Istruzione e formazione professionale di durata triennale di cui al Decreto Interministeriale 15.06.2010;
- Vista** la DGRT n. 69/2011 concernente l’approvazione del protocollo d’intesa tra Regione toscana e USR Toscana per la realizzazione nell’a.s. 2011-12 di percorsi di Istruzione e formazione Professionale in regime di sussidiarietà da parte degli IPS ai sensi dell’art. 12 c.3 DPR n.87/10;
- Vista** DGR 549/2011 Approvazione piano dell’offerta regionale dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà integrativa realizzata dagli IPS per l’anno per l’anno 2011-2012”.
- Vista** la DGR 259/2012 Approvazione piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli Istituti Professionali di Stato anno scolastico 2012-2013.
- Vista** la [DGR del 29/01/2013, n. 53](#) Approvazione accordo RT e USR per la realizzazione AS 2012-2015 dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale in regime sussidiario ai sensi dell’art. 2 comma 3 DPR 15 marzo 2010 n. 87 - Dgr 217/2012 - Modifica.;
- Vista** la DGR 294/2013. Approvazione Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli Istituti Professionali di Stato a.s.f. 2013/2014;
- Visto** il Progetto presentato alla Provincia di Firenze in data 26.06.2013;
- Vista** l’approvazione con prescrizioni del progetto con AD n. 2868 del 12.08.2013 con le seguenti figure professionali:”Operatore della Ristorazione – Preparazione pasti/addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione dei pasti”, “ Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar/ addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande”, “Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza- Strutture Ricettive/Addetto al Servizio di Accoglienza”;
- Considerato** che l’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità presso il personale scolastico;

**Visto** che la Prof. **AMELIA SINISCALCOI** è esperta in **Scienze degli Alimenti** ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell'attività di docenza nell'ambito del Progetto Percorsi leFP Indirizzo **“Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar/ addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande”**

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO**

### **Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
per “Amministrazione scolastica”, si intende l'Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA “B. BUONTALENTI”-VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE ;

per “esperto”, si intende la Prof. **AMELIA SINISCALCO**

### **Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico di docenza di **SCIENZE DEGLI ALIMENTI** per i partecipanti al Progetto Percorsi leFP Indirizzo **“Operatore della Ristorazione – Servizi di Sala e Bar/ addetto all’approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande”** presso le sedi dell'IPSSEOA Buontalenti di Via dei Bruni 6 ubicata nel territorio del Comune di Firenze.

Alla Amministrazione è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

### **Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell'articolo precedente per un impegno orario complessivo di **48 ore (16 ore classe 1F - 16 ore classe 2B – 16 ore classe 2D)** secondo un calendario che sarà proposto dall'amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00 .

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.

Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dall'esperto, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.



**Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata dal 26 febbraio 2014 per l'intero anno scolastico 2013/2014.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto , si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 25 febbraio 2014

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Dott.ssa Maria Francesca Cellai)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto

\_\_\_\_\_

	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>	Identificazione modulo: <b>MOD28</b>
---	---	---

**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE "B. BUONTALENTI"**  
**VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE**  
**TELEFONO 055462781 FAX 055476590**  
**c.f. 94023690483 - e-mail: info@buontalenti.org**

Prot. n. 544/C30a del 20.02.2012

**Contratto di prestazione d'opera professionale per PROGETTO "SALASERVICE"**

- A. L'Istituto "B. Buontalenti" con sede in Firenze via de' Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E il Prof. SOMIGLI BERNARDO
- C. Le parti sopra descritte

PREMESSO CHE

1. L'Istituzione scolastica in epigrafe è partner del il progetto denominato "Operatore della Ristorazione Servizi Sala e Bar", acronimo "SALA SERVICE" A.D. n.3103 del 08.08.2011 interventi provinciali di formazione per il drop out ed integrazione dei sistemi – POR. OB. 2 competitività regionali e occupazione 2007-2013 – Asse II Occupabilità" presentato alla Provincia di Firenze con scadenza 15 settembre 2011;
2. La Provincia di Firenze ha approvato il Progetto "SALASERVICE" con A.D. n.4266 del 18.11.2011 per l'istituzione di 1 percorso di Qualifica: Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande;
3. L'Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità presso il personale scolastico;
4. Il Prof. BERNARDO SOMIGLI è esperto in TECNICHE PROFESSIONALI – PICCOLA PASTICCERIA ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell'attività di docenza nell'ambito del Progetto SALASERVICE

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:

per "Amministrazione scolastica", si intende l'Istituzione scolastica: ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE "B. BUONTALENTI"-VIA DE' BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE ;

per "esperto", si intende il Prof. BERNARDO SOMIGLI

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Amministrazione scolastica dell'incarico di docenza di TECNICHE PROFESSIONALI- PICCOLA PASTICCERIA per i partecipanti al Progetto "SALASERVICE" presso le sedi dell'IPSSAR Buontalenti di San Bartolo a Cintoia e presso la sede dell'IPSSAR Buontalenti di Via dei Bruni ubicate nel territorio del Comune di Firenze.

Alla Amministrazione è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

### **Art. 3 – Obblighi dell'esperto**

L'esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell'articolo precedente per un impegno orario complessivo di 50 ore, secondo un calendario che sarà proposto dall'amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l'esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l'amministrazione organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00 .

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti.

Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dall'esperto, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività.

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

### **Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata dal 20.02.2012 per un biennio.

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

### **Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

### **Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 20.02.2012

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

---

---

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto

---

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 1 di 3

**ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA  
RISTORAZIONE “BERNARDO BUONTALENTI”**

Via dei Bruni 6 – 50133 Firenze – tel. 055462781 – fax 055476590  
e-mail [segreteria@buontalenti.org](mailto:segreteria@buontalenti.org) – c.f. 94023690483

Prot. n. 3874/C29e del 14.12.2011

**Contratto di prestazione d’opera professionale per l’insegnamento di HACCP**

Il presente contratto è concordato e stipulato tra le seguenti parti:

- A. L’Istituto “B. Buontalenti” con sede in Firenze via de’ Bruni, 6, C.F. 94023690483, in persona del suo Dirigente scolastico pro-tempore Prof. Mauro Cherubini
- B. E il dott./prof. **GIACOMO VORLUNI**

Le parti sopra descritte  
PREMESSO CHE

1. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha predisposto un progetto di integrazione curricolare per i propri alunni, all’uopo deliberando di attivare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, l’insegnamento di **HACCP**
2. L’Istituzione scolastica in epigrafe ha verificato di non potere rinvenire disponibilità e/o la specifica competenza presso il personale scolastico;
3. Il dott./prof. **GIACOMO VORLUNI** è esperto nell’area HACCP ed intende offrire la propria opera professionale per lo svolgimento dell’attività sopra descritta.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

**Art. 1 – Terminologia**

Ai fini di una uniforme interpretazione del presente contratto, si precisa quanto segue:  
per “Amministrazione scolastica”, si intende l’Istituzione scolastica: **ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE “B. BUONTALENTI”-VIA DE’ BRUNI, 6 - 50133 FIRENZE** ;  
per “esperto”, si intende il dott./prof. **GIACOMO VORLUNI**

**Art. 2 – Oggetto**

Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell’Amministrazione scolastica dell’incarico di insegnamento di HACCP per gli alunni delle classi QUARTE per la materia HACCP presso la sede dell’amministrazione ubicata nel territorio del Comune di FIRENZE.  
Alla Amministrazione scolastica è riservato il compito di definire la programmazione dei percorsi formativi per ciascuna classe ed i criteri di valutazione degli apprendimenti conseguiti.

**Art. 3 – Obblighi dell’esperto**

L’esperto si impegna a prestare la propria attività di insegnamento come individuata nell’articolo precedente per un impegno orario complessivo di **40 ore**, secondo un calendario che sarà proposto dall’amministrazione scolastica da coordinare con il complesso delle attività didattiche.

In aggiunta a tale impegno, l’esperto si obbliga ulteriormente a partecipare agli incontri che l’amministrazione scolastica organizzerà, secondo tempi concordati, per il coordinamento delle caratteristiche delle attività con il complesso delle altre attività didattiche dell’istituzione scolastica

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 2 di 3

e con gli altri insegnanti, per le verifiche intermedie e finali sullo svolgimento dell'attività stessa e per l'eventuale nuova progettazione dell'attività.

*L'esperto si impegna ad annotare puntualmente nel registro di classe le assenze, le entrate ed uscite autorizzate dall'incaricato della presidenza, ed a compilare il registro delle presenze.*

*L'esperto si impegna ad effettuare almeno una verifica scritta utilizzando uno dei seguenti strumenti: trattazione sintetica, relazione o tema.*

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche, gli standards qualitativi identificati dalla amministrazione scolastica ed a compilare gli allegati previsti che gli saranno consegnati all'inizio del modulo (relazione iniziale, relazione finale, scheda valutazione docenti, scheda valutazione allievo).

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

La prestazione professionale di cui al presente contratto viene svolta senza alcun vincolo di subordinazione ed in piena autonomia da parte del professionista e, come tale, è regolata dagli artt. 2229 e seguenti c.c.

#### **Art. 4 – Responsabilità**

Nello svolgimento della prestazione d'insegnamento, l'esperto si obbliga alla vigilanza sugli alunni per i quali l'attività è prestata, assumendo la relativa responsabilità per i danni che avessero a verificarsi nel tempo di affidamento ad esso degli alunni.

Esso si obbliga altresì *al rispetto del regolamento d'istituto*, alla custodia degli arredi, degli oggetti e di qualsiasi altro materiale utilizzato o comunque presente nel tempo di espletamento della prestazione.

#### **Art. 5 – Obblighi dell'Amministrazione Scolastica**

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Amministrazione scolastica corrisponderà all'esperto il compenso orario di Euro 35,00 + IVA

Tale importo si intende al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, ed è onnicomprensivo.

L'importo verrà corrisposto al termine dell'incarico dietro presentazione di fattura o nota, secondo le modalità previste dalle norme di contabilità vigenti e *previa consegna degli allegati previsti, del materiale prodotto e delle verifiche effettuate e opportunamente corrette e valutate.*

Si precisa che tale compenso sarà corrisposto soltanto per le ore effettivamente prestate dal docente, come attestato dal registro delle presenze e dal calendario delle attività, *nel caso in cui gli allievi partecipassero a scioperi o autogestioni le ore di lezione perse non verranno recuperate, l'esperto presente alla prima ora del mattino o pomeriggio sarà retribuito solo per la prima ora; l'amministrazione scolastica si impegna ad avvisare gli esperti previsti nelle ore successive almeno un'ora prima dell'inizio della lezione.*

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale.

#### **Art. 6 – Risoluzione del contratto**

L'Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il presente contratto con effetto immediato a mezzo di comunicazione fatta con lettera raccomandata, in caso di inadempimento alle prestazioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4 .

In caso di risoluzione del contratto, l'amministrazione scolastica ha diritto al risarcimento del danno conseguente.

	modulo di registrazione		Identificazione modulo: MOD28	
	<b>CONTRATTO PER FORNITORI DI SERVIZI</b>		Data emiss.: 01.10.04	Pagina 3 di 3

**Art. 7 – Durata del contratto e facoltà di recesso**

Il presente contratto ha la durata di un anno scolastico, con decorrenza dal 15.12.2011 e termine al 17.02.2012.

*L'Amministrazione scolastica ha il diritto di recedere dal contratto qualora la partecipazione degli allievi dovesse diminuire del 50%.*

Ai sensi dell'art. 2237 c.c., l'Amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal presente contratto per qualsiasi motivo.

**Art. 8 – Sospensione dell'attività**

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente scolastico la sospensione delle attività.

**Art. 9 – Foro competente**

Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

**Art. 10 – Tutela della riservatezza**

L'istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.n. 196/03, che i dati personali forniti dall'esperto o acquisiti dall'istituzione scolastica saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e riservatezza, finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di contratti inerenti il rapporto di lavoro autonomo.

Per quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

**Art. 11 – Oneri fiscali**

Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Firenze, 14.12.2011

L'Esperto

Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Mauro Cherubini)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui agli artt. 3,4,6,7 e 8 si intendono specificatamente approvate.

L'Esperto